



Bruxelles, 23.6.2016
COM(2016) 413 final

2016/0192 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia
sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti
bandiera danese, norvegese e svedese**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Un accordo tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat è stato firmato il 19 dicembre 1966 ed è entrato in vigore il 7 agosto 1967. Questo accordo, che integrava l'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia, garantiva a questi tre paesi un accesso reciproco per l'esercizio della pesca fino a una distanza di 4 miglia nautiche dalle loro rispettive linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, ovvero nelle acque tra il Mare del Nord e il Mar Baltico. Inoltre, l'accordo stabiliva che, per tali attività di pesca, la zona in questione fosse considerata alto mare. L'accordo disciplinava pertanto le relazioni tra gli Stati di bandiera, da un lato, e i rispettivi Stati costieri, dall'altro.

L'accordo del 1966 era un semplice accordo, che teneva conto della particolare situazione geografica dello Skagerrak e del Kattegat per quanto riguarda la pesca e riconosceva che, per motivi di ordine pratico, era opportuno consentire un sistema di accesso semplice a quella che è essenzialmente una zona marina molto limitata. Per questo motivo, l'accordo del 1966 comprendeva solo tre articoli, il primo dei quali definiva la zona in questione, mentre il secondo definiva i diritti di accesso e la volontà di armonizzare le regolamentazioni tecniche.

Con l'adesione della Danimarca e della Svezia all'UE, rispettivamente nel 1973 e nel 1995, la Commissione è divenuta responsabile della gestione dell'accordo per conto di questi due Stati membri. Le consultazioni sul sistema istituito dall'accordo si sono svolte parallelamente alle consultazioni tenutesi nell'ambito dell'accordo bilaterale del 1980 in materia di pesca.

L'accordo del 1966 è rimasto in vigore per un periodo iniziale di 35 anni fino al 2002 ed è stato successivamente prorogato per due periodi quinquennali fino al 2012. L'accordo poteva essere denunciato da una delle parti mediante un preavviso di tre anni prima della data di scadenza di ciascun periodo di cinque anni.

A fronte dei più recenti sviluppi nel diritto internazionale della pesca e, in particolare, a seguito dell'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995, la Norvegia ha ritenuto che l'accordo esistente non fosse conforme alle attuali disposizioni del diritto del mare. La Norvegia ha espresso particolare preoccupazione in merito alle disposizioni in materia di controllo. Ha ritenuto inoltre che l'accordo non rispettasse i principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e non fosse conforme ai moderni principi di conservazione e di gestione.

Il 29 luglio 2009, il ministero degli Esteri norvegese ha formalmente informato la Danimarca, governo depositario dell'accordo, dell'intenzione di porvi fine con una formale denuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo. Di conseguenza, l'accordo del 1966 è scaduto il 7 agosto 2012.

In seguito la Norvegia ha avviato negoziati formali con la Commissione, a nome dell'Unione europea, allo scopo di definire un accordo sostitutivo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. Tale nuovo accordo è stato siglato il 24 ottobre 2013 e firmato il 15 gennaio 2015. Esso è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle successive disposizioni correlate contenute in altri accordi.

Il nuovo accordo continua a garantire alle navi di Danimarca, Norvegia e Svezia l'accesso esclusivo alle rispettive acque al di là delle 4 miglia nautiche a partire dalle linee di base. Esso garantisce ai due Stati membri e alla Norvegia la continuità dell'accesso reciproco alle rispettive acque delle altre parti nello Skagerrak e consente al tempo stesso di disciplinare la pesca nella zona mediante misure rigorose di conservazione e di gestione. Inoltre, l'accordo permette di disporre di misure di controllo conformi ai principi della normale giurisdizione degli Stati costieri, come già avviene per la pesca nel Mare del Nord.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Per garantire alle navi dell'UE la continuità dell'accesso per l'esercizio della pesca, l'accordo è stato applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

L'intervento dell'Unione è necessario per gestire gli stock transzonali sfruttati congiuntamente da navi dell'Unione e da navi norvegesi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri interessati sono stati interpellati nel corso delle consultazioni con la Norvegia.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha negoziato con il Regno di Norvegia un accordo sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat.
- (2) L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat è stato firmato il 15 gennaio 2015, in conformità della decisione 2014/505/UE del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese¹.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese è concluso a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 7 dell'accordo², al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

¹ GU L 224 del 30.7.2014, pag. 1.

² La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*